



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 14/07/2006**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2006, n. 915

Monopoli (Ba) - Progetto di completamento igienico-sanitario del canile municipale e rifugio canile lungo la strada in località Torre d'orta - Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2006 - Rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente ff. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessatoli, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio -

Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di MONOPOLI, la sottoelencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Monopoli. Progetto di completamento igienico-sanitario del canile municipale e rifugio canile lungo la strada in località Torre d'orta - Delibera di C.C. n° 9 del 1/2/2006 - Rilascio Autorizzazione Paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le opere in oggetto consistono nel completamento igienico-sanitario del canile municipale e rifugio canile lungo la strada in località Torre D'Orta del comune di Monopoli, su un'area di proprietà del Comune di Monopoli destinata a "Verde Pubblico".

In particolare il progetto di che trattasi, per quanto attiene all'iter amministrativo seguito, risulta approvato con delibera di C.C. n° 9/2006.

Per quanto attiene alle opere da realizzarsi queste consistono nella realizzazione, previa demolizione delle attuali strutture del canile municipale, di una nuova struttura conforme alle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

L'area oggetto di intervento si trova nella periferia nord del comune di Monopoli, nelle vicinanze del mare e in prossimità del depuratore e della zona industriale, in un ambito quindi già fortemente compromesso dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

La struttura in progetto si compone di un blocco servizi, su un unico livello - uffici, sala attesa, sala visite e lavaggio cani, sala operatoria, spogliatoi e servizi addetti, sala raggi x, depositi, ufficio amministrazione del rifugio canino, cucina, locali tecnici mentre è demandata ad una seconda fase la realizzazione del blocco guardiania, w.c. pubblico, sala didattica e riunioni - e della struttura delle gabbie del canile (n. 20 box singoli) e del rifugio canino (n. 52 box collettivi e n. 12 box singoli) con un'area a stabulazione libera. In merito al progetto di che trattasi risulta altresì acquisito, il parere favorevole del dirigente della Ripartizione Tecnica ai LL.PP. del Comune di Monopoli (prot. 14931/00 del 17/06/2005 e prot. 3230 del 7/2/2006).

La documentazione trasmessa dal Comune di Monopoli per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tavole grafiche:
- TAV 1.1 Planimetria generale e realizzazione per fasi - 1:500;
- TAV 1.2 Planimetria generale dell'edificio e delle gabbie - 1:200;
- TAV 1.3 Piante e prospetti dell'edificio A: 100;
- TAV 1.4 Pianta delle strutture e sezioni A: 100;
- TAV 1.5 Planimetria dell'edificio e del complesso con la rete e l'impianto elettrico;
- TAV 1.6 Planimetria dell'edificio e del complesso con la rete e l'impianto idrico;
- Documentazione fotografica;
- Stralcio delle tavole tematiche del P.U.T.T./P.
- Relazione descrittiva, stima sommaria, computo metrico, elenco prezzi;
- Studio di prefattibilità ambientale;
- Relazione geologica;
- Relazioni tecniche specialistiche.

Con nota 3230 del 07/02/2006 l'Amministrazione Comunale di Monopoli ha trasmesso al Settore

Urbanistico regionale la seguente documentazione integrativa:

- Relazione del dirigente della Ripartizione tecnica LL.PP. - Relazione progetto preliminare;
- Planimetria generale del progetto preliminare;
- Documentazione fotografica.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee..."

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato l'apertura di nuove cave la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince

quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento, risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è infatti compresa all'interno della "zona litoranea", ovvero entro i 100 mt. dal perimetro interno del demanio marino, e rientra quindi nell'Ambito Territoriale Distinto "Coste ed aree litoranee", come definito dal punto 3.07.1 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.07.3 e le prescrizioni di base del punto 3.07.4 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento, risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento rientra infatti nell'ambito territoriale distinto "Biotopo - Cala Corvino" individuato al n°4 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni naturalistici, come definito al punto 3.11.1 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 e le prescrizioni di base del punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento rientra infatti nell'ambito territoriale distinto "Vincolo archeologico - I. loc. Cala Corvino" individuato al n° 1 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai Beni culturali, come definito al punto 3.15.1 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 e le prescrizioni di base del punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici. Dagli elaborati grafici presentati si evince che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo di cui al Decreto Galasso oggi D.lgvo 42/04.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (presenza di manufatti industriali), ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare direttamente la zona litoranea e la zona sottoposta a vincolo archeologico I. loc. "Cala Corvino", mentre risulta posizionata nell'area annessa del "Biotopo Cala Corvino".

La relazione integrativa n° 323012006 trasmessa dal Comune di Monopoli asserisce che "la località 'Cala Corvino' menzionata nella legenda delle tavole della serie n. 4 e 5 (beni naturalistici e culturali) sembra essere erroneamente identificata graficamente con la zona interessata dall'intervento, mentre invece essa risulta realmente localizzata lungo la costa a distanza di circa km. 1, 5 a nord ovest dal luogo dell'intervento proposto."

Alla luce di quanto in precedenza riportato, non avendo il Comune di Monopoli proceduto alla predisposizione dei "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rileva comunque attualmente un'interferenza significativa

(per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opera in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative agli A.T.D. individuati dal P.U.T.T./P. nella relativa cartografia tematica.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede la realizzazione di corpi di fabbrica con caratteristiche piano-volumetriche contenute, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, stante le esigue caratteristiche dimensionali dei manufatti in progetto, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra l'area litoranea ed il suo intorno diretto.

Quanto sopra anche in considerazione del rilevante grado di antropizzazione dei luoghi che, come riportato nella nota comunale n° 3230/2006, già risultano caratterizzati dalla presenza di "manufatti industriali quali le strutture del depuratore comunale e i volumi degli opifici industriali i cui impatti negativi sono fortemente visibili da qualsiasi punto di osservazione ed in particolare dal mare."

L'intervento in oggetto, che andrà pertanto ad intervenire all'interno di un ambito territoriale in parte già trasformato, è stato configurato anche nell'ottica di un recupero paesaggistico dell'area che attualmente versa in uno stato di abbandono e degrado.

Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla relazione geologica, si evince altresì che l'intervento in progetto non realizzerà per posizionamento, alcuna interferenza negativa significativa con le aree interessate da grotte di origine marina, ovvero con il biotopo "Cala Corvino" individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P., in considerazione sia della distanza che delle opere di sistemazione a verde previste dalle opere in progetto.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere di interesse pubblico per il quale, così come evidenziato nella nota comunale n° 3230/2006, "non esistono alternative localizzative e l'area di intervento già da lungo tempo ospita il rifugio canino municipale".

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.L.vo n° 490/99 oggi D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'area litoranea che non dovrà essere comunque interessata dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.
- Per le sistemazioni esterne dovranno essere utilizzati muretti a secco di materiale calcareo locale e pavimentazioni non comportanti al completa impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).
- Perimetralmente al nuovo corpo di fabbrica siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (macchia mediterranea e/o tamerici) al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Monopoli, relativamente al Progetto di completamento igienico-sanitario del canile municipale e rifugio canile lungo la strada in località "Torre d'orta" l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---